

EMOLUMENTI A FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI
NOTE ESPLICATIVE GENERALI
I dati si riferiscono alla rilevazione effettuata a LUGLIO 2007

Gli statuti regionali riconoscono ai consiglieri la corresponsione di **indennità di carica e di funzione** (o indennità senza alcuna specificazione), il **rimborso** delle spese sostenute per l'espletamento del mandato, le **indennità differite** (al termine del mandato) e l'**assegno vitalizio**.

Ciascuna regione disciplina questi oggetti con proprie leggi e, in taluni casi, con regolamenti interni del Consiglio regionale o deliberazioni di altra natura. In alcuni casi la legge regionale fissa il principio e demanda la puntuale determinazione di indennità e rimborsi a successive deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

La composizione del trattamento economico che compete ai consiglieri può essere così schematizzato:

- 1. indennità di carica e di funzione;**
- 2. diaria e rimborso di spese:**
 - a. diaria per rimborso spese determinate in misura forfetaria
 - b. rimborso di spese commisurate a servizi
- 3. indennità di fine mandato;**
- 4. assegno vitalizio;**
- 5. assicurazione contro infortuni e invalidità.**

Le indennità di carica e di funzione

Nella maggior parte delle regioni l'indennità riconosciuta ai consiglieri regionali è costituita da due voci: una, chiamata "Indennità di carica", è corrisposta in misura uguale a tutti i consiglieri; l'altra, indicata come "Indennità di funzione" si aggiunge alla prima ed è attribuita ai consiglieri che ricoprono talune cariche nel Consiglio o nella Giunta regionali. La legge della regione determina le cariche cui essa spetta e la misura della indennità per ognuna di esse. In tutte le regioni l'indennità riconosciuta ai consiglieri è estesa anche ai componenti "laici" della giunta regionale. Il prospetto che segue mostra - a fronte per ciascuna regione - la misura di queste due voci e ne indica il parametro di commisurazione. Le caratteristiche e le differenze che connotano le due indennità nella disciplina che ne hanno dato le regioni sono riassunte ai punti 1, 2 e 3 qui di seguito e a questi fanno capo i rinvii posti nel prospetto:

1. Indennità di carica: costituisce l'indennità base, è una **percentuale dell'indennità lorda percepita dai componenti del Parlamento nazionale** ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Molte regioni - Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Toscana, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige - assumono esplicitamente come parametro la indennità percepita dai componenti della Camera dei deputati. **Diverso parametro** assume invece la **regione Umbria**, che collega l'indennità dei consiglieri al trattamento economico dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

2. Indennità di funzione: per l'esercizio di determinate funzioni spetta ai consiglieri una **ulteriore quota**, sempre in **percentuale**, della medesima **indennità lorda spettante** ai componenti della Camera dei deputati - o **membri del Parlamento**. Alcune regioni per questa parte di indennità assumono, invece, altri parametri: la indennità di base dei consiglieri - (Trentino Alto-Adige e Friuli-Venezia Giulia), indennità di funzione spettanti a determinate cariche - Friuli-Venezia Giulia o altre cariche dello Stato nel caso della Sardegna per il Presidente della Regione. In altri casi infine, fermo restando il parametro iniziale, la determinazione delle indennità di funzione è demandata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (Sardegna) o dell'Assemblea regionale (Sicilia).

3. La indennità è invece considerata unitariamente nelle seguenti regioni:
- in **Puglia** e in **Umbria** la indennità è **unica ed è uguale per tutti** i consiglieri; alla diversa funzione corrisponde invece - in entrambe le regioni - una modulazione della diaria;
- in **Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise, Piemonte** è **unica ed è comprensiva di una maggiorazione** per determinate cariche.